



ORDINANZA DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE COORDINAMENTO OPERATIVO PORTUALE

Modifiche della circolazione per le lavorazioni di realizzazione di una rotonda in via dell'Elettronica

IL DIRETTORE

VISTA la legge n. 84/94 e ss.mm.ii. concernente il riordino della legislazione in materia portuale che individua i compiti e le funzioni dell'Autorità di Sistema Portuale e, più precisamente, l'art. 6 della stessa Legge che istituisce l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

VISTO il decreto n° 224 del 28/05/2021 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, concernente la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale;

CONSIDERATO: il decreto n. 1318 del 07/05/2025 - Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe esecutive che conferisce al Direttore della Direzione Coordinamento Operativo Portuale il compito di provvedere alla disciplina della circolazione stradale negli ambiti portuali di Venezia e Chioggia, mediante l'adozione di provvedimenti amministrativi (ordinanze/decreti) nel rispetto della normativa vigente in materia

VISTI: gli artt. 2, 5, 6, 7, 14, 21 del decreto legislativo n.285 del 30 aprile 1992 - "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm./ii.;

VISTO: il decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 16 dicembre 1992 - "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada";

VISTO l'art. 6, comma 7, del Decreto Legislativo n° 285/92 (Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) ove viene stabilito che, nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e nelle aree portuali, la competenza a disciplinare la circolazione delle strade interne aperte all'uso pubblico è riservata rispettivamente al direttore della circoscrizione aeroportuale competente per territorio e al comandante di porto capo di circondario, i quali vi provvedono a mezzo di ordinanze, in conformità alle norme del presente codice;

VISTO: l'art. 25, comma 7, della Legge n° 177 del 25 novembre 2024, relativa agli interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

VISTO l'art. 28 della legge n° 177/24 (Modifica al codice della strada in materia di regolamentazione della circolazione in ambito portuale) ove prevede che l'articolo 6, comma 7, primo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30



aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «capo di circondario» sono inserite le seguenti:
«o al Presidente dell'Autorità di sistema portuale, ove istituita;

VISTO l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 495/92 (aree interne ai porti e aeroporti) che definisce, ai fini delle competenze previste dall'articolo 6, comma 7, del Decreto Legislativo 285/92, di considerate aree interne ai porti e agli aeroporti quelle poste entro le recinzioni di confine: i confini sono definiti con appositi atti amministrativi emanati dalle competenti autorità marittime e aeroportuali, resi noti con idonee indicazioni;

VISTO: il disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo di cui al decreto Ministeriale del 10 luglio 2022

VISTA: la nota del 16/07/2025 assunta con protocollo Adsp Mas. n° 15068 in pari data, con cui la l'impresa Brussi Costruzioni S.R.L., con sede in Nervesa della Battaglia (TV), Via Foscarini, n.2/A, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00190560268 ha presentato la richiesta di una modifica temporanea della viabilità relativamente ai veicoli provenienti da Via Valli diretti verso via della Chimica con obbligo di percorrenza in Via dell'Elettronica.

RITENUTO: opportuno modificare la circolazione stradale nell'area portuale di Marghera interessata dalle attività richieste al fine di garantire la sicurezza della viabilità;



IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITI;

ORDINA

PREMESSA

Per garantire la corretta e sicura esecuzione dei lavori di realizzazione della nuova rotatoria in corrispondenza di Via dell'Elettronica, nel periodo compreso tra il 21 luglio 2025 e il 28 luglio 2025 si renderanno necessarie modifiche temporanee alla viabilità della rete stradale limitrofa. In particolare, saranno interessati i flussi veicolari provenienti da Via Valli e diretti verso Via della Chimica. La chiusura al transito in alcuni tratti risulta indispensabile al fine di consentire l'esecuzione delle operazioni di fresatura del manto stradale e delle successive asfaltature a tappeto.

ARTICOLO 1 – Disciplina della circolazione stradale e pedonale

A decorrere dalle ore 00:00 del giorno 21 luglio 2025 e fino alle ore 23:59 del giorno 28 luglio 2025, per consentire l'esecuzione in condizioni di sicurezza delle lavorazioni previste per la realizzazione dell'infrastruttura in premessa, sarà istituita una disciplina temporanea della circolazione nei tratti viari limitrofi interessati dall'intervento.

All'interno dell'area di cantiere, delimitata e segnalata conformemente alla vigente normativa in materia di sicurezza stradale e di cantierizzazione, saranno vietate la sosta e la fermata di tutti i veicoli e velocipedi, nonché la circolazione pedonale, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, i veicoli e il personale della Società istante e/o dell'impresa appaltatrice, nonché per gli eventuali mezzi strettamente necessari alle attività operative di cantiere.

ARTICOLO 2 – Modifiche della circolazione

A decorrere dalle ore 00:00 del giorno 21 luglio 2025 e fino alle ore 23:59 del giorno 28 luglio 2025 sarà istituito l'obbligo di svolta a destra su Via dell'Elettronica per i veicoli provenienti da Via Valli e diretti verso Via della Chimica. Il tratto di Via dell'Elettronica interessato sarà a senso unico. L'accesso a Via della Chimica avverrà



percorrendo Via della Meccanica, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

ARTICOLO 3 - Prescrizioni per la società istante e/o appaltante

1. La Società istante e/o appaltante, ovvero, il Coordinatore per la sicurezza designato (CSE) o il responsabile ai lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, dovrà osservare le seguenti prescrizioni e/o condizioni:
2. rispettare quanto prescritto dal Titolo IV del D.Lgs. n.81/2008 e ss.mm./ii. in materia di "Cantieri temporanei o mobili";
3. posizionare, preliminarmente all'inizio di qualsiasi operazione, idonea segnaletica in ottemperanza alla normativa vigente in premessa richiamata. La presenza di aree di cantiere, di macchine operatrici, di materiale instabile sulla strada e/o di qualsivoglia altro intralcio all'ordinaria e sicura circolazione veicolare/pedonale dovrà essere opportunamente e tempestivamente segnalata.
4. oscurare i segnali preesistenti, al fine di non generare equivoci;
5. apporre opportuna segnaletica di prescrizione e segnali di indicazioni delle deviazioni e viabilità alternativa;
6. mantenere la segnaletica provvisoria per tutta la durata dei lavori, controllando che terzi non la asportino o la rendano inefficace;
7. impedire la presenza di estranei all'interno dell'area di cantiere; in caso contrario tutte le operazioni dovranno essere immediatamente interrotte fino al regolare ripristino della sicurezza;
8. qualora siano presenti in cantiere macchine operatrici che operano in prossimità della viabilità ordinaria, e i loro movimenti possano interferire con la circolazione di mezzi o persone, sia prevista la presenza di movieri adeguatamente formati e visibili, incaricati di regolare e segnalare i movimenti delle macchine e garantire la sicurezza dei soggetti terzi in transito nella viabilità ordinaria;
9. provvedere al rifacimento della segnaletica orizzontale lungo la viabilità temporanea, nei punti in cui risulti assente, deteriorata o non chiaramente percepibile dagli utenti della strada, al fine di evitare situazioni di confusione o potenziale pericolo per la circolazione;
10. predisporre idonee misure atte a garantire in qualsiasi momento il transito dei veicoli, con particolare riferimento ai mezzi di Soccorso;
11. provvedere, al termine dei lavori, alla pulizia delle aree ed al ripristino dello stato dei luoghi, ivi compresa la segnaletica a carattere permanente.



ARTICOLO 4 - Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni della presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un'ipotesi di illecito diversa e/o più grave, sarà soggetto alle sanzioni previste:

- dal Decreto Legislativo n. 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, richiamato in premessa, per quanto riguarda la conduzione di veicoli a motore e/o elettrici;

Inoltre, i trasgressori saranno civilmente responsabili per eventuali danni arrecati a persone e/o beni a seguito della violazione del presente provvedimento.

Si dispone l'obbligo, per chi di competenza, di rispettare e far rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza, che entrerà in vigore immediatamente dopo la sua emanazione.

ARTICOLO 5 – Disposizioni attuative e finali

La presente Ordinanza si applica alle aree in essa descritte, evidenziate nella planimetria allegata.

Viene adottata mediante pubblicazione nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale della scrivente.

Entra in vigore dal giorno 21 luglio ore 00.00. Qualora i lavori di cantiere terminassero anticipatamente rispetto alla data prevista, l'ordinanza decadrà automaticamente con il completamento delle attività e il ripristino delle normali condizioni di viabilità.

Nel caso in cui i lavori proseguano oltre la data di scadenza indicata, sarà cura del soggetto esecutore richiedere tempestivamente una proroga dell'ordinanza, al fine di garantire la continuità delle misure di regolamentazione del traffico e di sicurezza stradale.

IL DIRETTORE
Direzione Coordinamento Portuale
Dott. Gianandrea Todesco